AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 8

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

Condizionalita' e politiche attive del lavoro I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali e' programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma.

Versione in vigore dal 24 settembre 2015, non più in vigore dal 17 marzo 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ammortizzatori sociali
Estremi	Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Titolo	I — Trattamenti di integrazione salariale
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ammortizzatori-sociali/art-8-compatibilita-con-lo-svolgimento-di-attivita-lavorativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it